

Allegato – A -

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale avente per oggetto: “L.r. 36/2006, art. 4. Disciplina della procedura relativa alle modalita' ed ai termini di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, ai soggetti pubblici e privati operanti sul mercato del lavoro regionale.”

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
ALLE SEZIONI REGIONALI DELL'ALBO NAZIONALE
DEGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI CHE RICHIEDONO
L'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LE ATTIVITA' DEFINITE
DALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERE b), c), d), DEL D. LGS 276/2003 e s.m.i.

OPERATORI PRIVATI

1. Le società di capitali e le società cooperative, costituite in Italia o in altro Stato dell'Unione europea, che intendono esercitare in Piemonte le attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, nonché le società di persone costituite in Italia o in altro Stato dell'Unione europea che intendono esercitare in Piemonte le attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale, presentano la richiesta di autorizzazione alla Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, Via Magenta 12 – 10128 Torino. Per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, gli operatori hanno facoltà di utilizzare i modelli predisposti dalla Regione Piemonte e disponibili sul sito "<http://www.regione.piemonte.it/lavoro/autorizz/index.htm>".

2. La richiesta di autorizzazione è presentata mediante l'apposito modulo "Mod. A1" predisposto dalla Regione, accluso al presente allegato e disponibile sul sito "<http://www.regione.piemonte.it/lavoro/autorizz/index.htm>", e deve recare in allegato:

2.1. copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;

2.2 certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, avente data non anteriore a sei mesi dal momento della presentazione della richiesta; per le società costituite in altro Stato dell'Unione Europea che abbiano in Italia unità locali, certificato di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo avente data non anteriore a sei mesi dal momento della presentazione della richiesta;

2.3 dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutiva di atto di notorietà, attestante la disponibilità di locali, accessibili alle persone disabili, idonei allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale secondo le seguenti specifiche minime:

- a) la sede operativa deve essere costituita da almeno quattro locali: una stanza per l'accoglienza, una stanza per i colloqui, una stanza per le attività amministrative, una stanza per il responsabile della struttura, servizi;
- b) la sede operativa deve essere dotata di attrezzature d'ufficio e informatiche, di collegamenti telematici per la gestione delle informazioni riguardanti le attività previste, nonché per l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il raccordo con il nodo regionale;
- c) i locali della sede operativa devono essere conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- d) i locali adibiti a sportello informativo per le attività previste devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio, garantendo l'apertura per almeno 5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì;

2.4 dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutive di certificazioni attestanti competenze professionali conformi al Quadro unitario regionale delle competenze degli operatori dei servizi per l'impiego, di cui alla D.G.R. 54 – 14984 del 7 marzo 2005 e s.m.i., che possono derivare alternativamente da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura del lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda e offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali; in alternativa all'esperienza professionale, dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della richiesta;

2.5 dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutive di certificazioni attestanti, in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, l'assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416 bis Codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni

caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; l'assenza, altresì, di sottoposizione a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 o dalla legge 13 dicembre 1982, n. 646 e s.m.i.;

2.6 nel caso di soggetti polifunzionali non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutiva di atto di notorietà attestante la presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tale da consentire di conoscere tutti i dati economico – gestionali specifici;

2.7 dichiarazione di impegno all'interconnessione con la Borsa continua nazionale del lavoro attraverso il raccordo con il nodo regionale, nonché di impegno all'invio alla Regione di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

2.8 dichiarazione di impegno al rispetto dell'art. 8 d. lgs. 276/2003 a tutela del diritto dei lavoratori e delle lavoratrici alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.

3. Per l'esercizio **dell'attività di intermediazione**, la richiesta di autorizzazione deve recare in allegato, oltre a quanto richiesto al punto **2**:

3.1 dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impiego di almeno quattro unità di personale nella sede principale e almeno due unità di personale per unità organizzativa nella Regione;

3.2 dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto versamento di un capitale sociale non inferiore a € 50.000,00;

3.3 dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutiva di atto di notorietà attestante lo svolgimento dell'attività di intermediazione come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

4. Per l'esercizio **dell'attività di ricerca e selezione del personale**, la richiesta di autorizzazione deve recare in allegato, oltre a quanto richiesto al punto **2**:

4.1 dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impiego di almeno due unità di personale nella sede principale e almeno una unità di personale per ogni eventuale unità organizzativa periferica. Per ogni unità organizzativa deve essere indicato un responsabile;

4.2 dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto versamento di un capitale sociale non inferiore a € 25.000,00;

4.3 dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutiva di atto di notorietà attestante lo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

5. Per l'esercizio **dell'attività di supporto alla ricollocazione professionale**, la richiesta di autorizzazione deve recare in allegato, oltre a quanto richiesto al punto **2**:

5.1 dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impiego di almeno due unità di personale nella sede principale e almeno una unità di personale per ogni eventuale unità organizzativa periferica. Per ogni unità organizzativa deve essere indicato un responsabile;

5.2 dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto versamento di un capitale sociale non inferiore a € 25.000,00;

5.3 dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutiva di atto di notorietà attestante lo svolgimento dell'attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

OPERATORI PUBBLICI

6. I Comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di Comuni, le Comunità montane, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari che intendono esercitare in Piemonte l'attività di intermediazione presentano la richiesta di autorizzazione alla Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, Via Magenta 12 – 10128 Torino.

Per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, gli operatori hanno facoltà di utilizzare i modelli predisposti dalla Regione Piemonte e disponibili sul sito "<http://www.regione.piemonte.it/lavoro/autorizz/index.htm>".

7. La richiesta di autorizzazione è presentata mediante l'apposito modulo "Mod. A2" predisposto dalla Regione, accluso al presente allegato e disponibile sul sito "<http://www.regione.piemonte.it/lavoro/autorizz/index.htm>", e deve recare in allegato:

7.1 dichiarazione di svolgimento dell'attività di intermediazione senza finalità di lucro;

7.2 dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità di locali, accessibili alle persone disabili, idonei allo svolgimento dell'attività di intermediazione secondo le seguenti specifiche minime:

- a) la sede operativa deve essere costituita da almeno quattro locali: una stanza per l'accoglienza, una stanza per i colloqui, una stanza per le attività amministrative, una stanza per il responsabile della struttura, servizi;
- b) la sede operativa deve essere dotata di attrezzature d'ufficio e informatiche, di collegamenti telematici per la gestione delle informazioni riguardanti le attività previste, nonché per l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il raccordo con il nodo regionale;
- c) i locali della sede operativa devono essere conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- d) i locali adibiti a sportello informativo per le attività previste devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio.

7.3 dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutive di certificazioni attestanti competenze professionali conformi al Quadro unitario regionale delle competenze degli operatori dei servizi per l'impiego, di cui alla D.G.R. 54 – 14984 del 7 marzo 2005 e s.m.i., che possono derivare alternativamente da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo dei servizi per l'impiego o della mediazione tra domanda e offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali; in alternativa all'esperienza professionale, dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della richiesta.

7.4 dichiarazione di impegno all'interconnessione con la Borsa continua nazionale del lavoro attraverso il raccordo con il nodo regionale, nonché di impegno all'invio alla Regione di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro.

7.5 dichiarazione di impegno al rispetto dell'art. 8 d. lgs. 276/2003 a tutela del diritto dei lavoratori e delle lavoratrici alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.

7.6 dichiarazione di impegno a fornire le informazioni, richieste dalla Regione, relative al funzionamento del mercato del lavoro al fine di effettuare il monitoraggio statistico e la valutazione delle politiche del lavoro.

ASSOCIAZIONI – ENTI BILATERALI

8. Le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro e le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale ed aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o della disabilità e gli enti bilaterali, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale, presentano la richiesta di autorizzazione all'esercizio in Piemonte dell'attività di intermediazione alla Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, Via Magenta 12 – 10128 Torino.

Per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, gli operatori hanno facoltà di utilizzare i modelli predisposti dalla Regione Piemonte e disponibili sul sito "<http://www.regione.piemonte.it/lavoro/autorizz/index.htm>".

9. La richiesta di autorizzazione è presentata mediante l'apposito modulo "Mod. A3" predisposto dalla Regione, accluso al presente allegato e disponibile sul sito "<http://www.regione.piemonte.it/lavoro/autorizz/index.htm>", e deve recare in allegato:

9.1 dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità di locali, accessibili alle persone disabili, idonei allo svolgimento dell'attività di intermediazione secondo le seguenti specifiche minime:

- a) la sede operativa deve essere costituita da almeno quattro locali: una stanza per l'accoglienza, una stanza per i colloqui, una stanza per le attività amministrative, una stanza per il responsabile della struttura, servizi;
- b) la sede operativa deve essere dotata di attrezzature d'ufficio e informatiche, di collegamenti telematici per la gestione delle informazioni riguardanti le attività previste, nonché per l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il raccordo con il nodo regionale;
- c) i locali della sede operativa devono essere conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- d) i locali adibiti a sportello informativo per le attività previste devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio, garantendo l'apertura per almeno 5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì;

9.2 dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutive di certificazioni attestanti competenze professionali conformi al Quadro unitario regionale delle competenze degli operatori dei servizi per l'impiego, di cui alla D.G.R. 54 – 14984 del 7 marzo 2005 e s.m.i., che possono derivare alternativamente da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo dei servizi per l'impiego o della mediazione tra domanda e offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali; in alternativa all'esperienza professionale, dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della richiesta;

9.3 dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutive di certificazioni attestanti, in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza, l'assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416 bis Codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; l'assenza, altresì, di sottoposizione a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 o dalla legge 13 dicembre 1982, n. 646 e s.m.i.;

9.4 nel caso di soggetti polifunzionali non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, sostitutiva di atto di notorietà attestante la presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tale da consentire di conoscere tutti i dati economico – gestionali specifici;

9.5 dichiarazione di impegno all'interconnessione con la Borsa continua nazionale del lavoro attraverso il raccordo con il nodo regionale, nonché di impegno all'invio alla Regione di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

9.6 dichiarazione di impegno al rispetto dell'art. 8 d. lgs. 276/2003 a tutela del diritto dei lavoratori e delle lavoratrici alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.

DISPOSIZIONI GENERALI

10. Nel caso di documentazione incompleta o mancante, la stessa è integrata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione da parte della Regione. In tale ipotesi i termini del procedimento di autorizzazione sono sospesi. Decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione non è accolta.

11. Nel caso in cui la documentazione integrativa, presentata nel termine previsto, non soddisfi comunque i requisiti richiesti, fermo quanto previsto dall'art. 15 l. r. 7/2005, la richiesta di autorizzazione non è accolta.

12. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata, previa verifica dei requisiti elencati ai punti precedenti, dal Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Direttore provvede contestualmente alla comunicazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per l'iscrizione delle agenzie nelle apposite sezioni regionali dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.

13. Decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, su richiesta del soggetto autorizzato, la Regione rilascia, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.

14. All'esterno ed all'interno della sede operativa devono essere indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione all'albo, e deve essere affisso l'orario di apertura al pubblico che viene garantito. Deve essere, altresì, indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali e il responsabile della struttura.

15. Le agenzie per il lavoro comunicano le variazioni dell'organigramma aziendale intervenute successivamente all'autorizzazione. All'organigramma aziendale, articolato per funzioni con allegati *curricula*, e alle successive variazioni devono poter accedere per consultazione coloro che intendano avvalersi dei servizi delle agenzie.

16. Gli operatori autorizzati dalla Regione non possono, in ogni caso, svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio; non possono, altresì, operare a favore di imprese con sede legale in altre Regioni.

CONTROLLI

17. La Regione, entro due anni dal rilascio dei provvedimenti di autorizzazione provvisoria, provvede ad effettuare controlli sulla sussistenza e sul mantenimento dei requisiti richiesti dal presente atto, anche mediante la collaborazione con la Direzione regionale del lavoro, struttura periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, in base ad un'apposita convenzione redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato C.

18. La Regione provvede, inoltre, a verificare, entro due anni dal rilascio dei provvedimenti di autorizzazione provvisoria, il corretto andamento dell'attività svolta dagli operatori autorizzati.

19. A seguito dei controlli di cui ai punti precedenti, nel caso di riscontrata difformità rispetto al contenuto delle dichiarazioni presentate al momento della richiesta, nonché rispetto agli indicatori del corretto

andamento, l'autorizzazione provvisoria è **revocata** con apposito provvedimento adottato dal Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro.

20. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al soggetto autorizzato tramite fax nel quale sono contenuti le modalità e i termini perentori entro i quali presentare le osservazioni avverso l'avvio del procedimento di revoca. Il procedimento di revoca si conclude entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato dalla Regione per la produzione della documentazione richiesta.

21. Qualora le osservazioni non pervengano nei termini stabiliti o siano reputate inconsistenti, è determinata la revoca. Il provvedimento di revoca è comunicato al soggetto interessato tramite fax e contestualmente comunicato al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale; spiega i suoi effetti dal giorno successivo a quello del ricevimento del fax. Il soggetto interessato non può esercitare le attività oggetto del provvedimento di autorizzazione.

22. Qualora le osservazioni pervengano nei termini stabiliti e siano reputate consistenti, l'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato con apposito provvedimento. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato tramite fax.

23. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato, la Regione provvede ad effettuare controlli periodici, con cadenza annuale, sull'andamento della attività autorizzata e sulla permanenza dei requisiti dichiarati al momento della richiesta. In caso di difformità, si procede come descritto nei punti da 19 a 22.

MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

- Mod. A1 -

Facsimile di richiesta di autorizzazione per soggetti privati

Alla Regione Piemonte
Direzione Istruzione, Formazione
professionale, Lavoro

Via Magenta 12
10128 Torino

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 legge regionale 36/2006.

Il/la sottoscritt..... , nato/a a , il , residente a , in , nella sua
qualità di rappresentante legale della società , costituita in

Italia
altro Stato dell'Unione europea (indicare quale)

e che intende esercitare in Piemonte l'/le attività di

intermediazione
ricerca e selezione del personale
supporto alla ricollocazione professionale,

CHIEDE

ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. del 2008, che la società
legalmente rappresentata sia autorizzata all'esercizio dell'/e attività sopra indicata/e.

Allega alla presente:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- i documenti indicati dall'Allegato A della Deliberazione della Giunta regionale n. del ...2008;
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 (*privacy*).

Distinti saluti.

(luogo e data)

(timbro della società e firma leggibile)

- - Mod. A2 -

Facsimile di richiesta di autorizzazione per soggetti pubblici

Alla Regione Piemonte
Direzione Istruzione, Formazione
professionale, Lavoro

Via Magenta 12
10128 Torino

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 legge regionale 36/2006.

Il/la sottoscritt....., nato/a a, il, residente a, in, nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente che intende esercitare in Piemonte l'attività di intermediazione,

CHIEDE

ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. del 2008, che l'ente legalmente rappresentato sia autorizzato all'esercizio dell'attività di intermediazione.

Allega alla presente:

- i documenti indicati dall'Allegato A della Deliberazione della Giunta regionale n. del 2008;
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 (*privacy*).

Distinti saluti.

(luogo e data)

(timbro dell'ente e firma leggibile)

- Mod. A3 -

**Facsimile di richiesta di autorizzazione per
associazioni – enti bilaterali**

Alla Regione Piemonte
Direzione Istruzione, Formazione
professionale, Lavoro

Via Magenta 12
10128 Torino

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 legge regionale 36/2006.

Il/la sottoscritt..... , nato/a a , il , residente a , in , nella sua qualità di rappresentante legale dell'associazione / ente che non intende richiedere l'autorizzazione a livello nazionale,

CHIEDE

ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. del 2008, che l'associazione / ente legalmente rappresentata/o sia autorizzata/o all'esercizio dell'attività di intermediazione in Piemonte.

Allega alla presente:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- i documenti indicati dall'Allegato A della suddetta Deliberazione;
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 (*privacy*).

Distinti saluti.

(luogo e data)

(timbro dell'ass. /ente e firma leggibile)

Allegato – B-

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale avente per oggetto: "L.r. 36/2006, art. 4. Disciplina della procedura relativa alle modalita' ed ai termini di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, ai soggetti pubblici e privati operanti sul mercato del lavoro regionale."

MODALITA' DEL CONFERIMENTO OBBLIGATORIO DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI, NONCHE'
DELL'INTERCONNESSIONE CON LA BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO ATTRAVERSO
IL RACCORDO CON IL NODO REGIONALE

1. Il nodo regionale piemontese della Borsa continua nazionale del lavoro è denominata Borsa lavoro del Piemonte; il conferimento di informazioni, di cui al punto 2, si configura come assolvimento degli obblighi nei confronti della Borsa continua nazionale del lavoro, previsti dall'art. 15, comma 3, d. lgs. 276/03.
2. I soggetti autorizzati (di seguito denominati Gestori), di cui al precedente Allegato A, sono tenuti al conferimento alla Borsa lavoro del Piemonte delle informazioni inerenti la domanda e l'offerta di lavoro (annunci e *curricula*) raccolte nell'ambito dell'esercizio delle attività regolamentate dal presente provvedimento. Secondo le specifiche tecniche stabilite per la Borsa continua nazionale del lavoro, la visibilità in consultazione dei dati personali, oggetto del conferimento, sarà resa disponibile in forma anonima, ad eccezione del caso in cui venga manifestata una diversa volontà da parte della persona fisica o dell'ente interessati, assicurando la diretta riferibilità al gestore conferente delle eventuali richieste di *curricula*.
3. Per procedere al conferimento delle informazioni di cui al punto 2, è necessario registrare il Gestore seguendo la "Area abilitazione enti" presso la pagina internet http://www.sistemapiemonte.it/lavoro/borsa_lavoro_piemonte/QualifyCorporation.do: in questa fase è necessario indicare anche le persone fisiche abilitate dal Gestore a svolgere l'attività di conferimento sulla Borsa lavoro del Piemonte.
4. La Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, verificata la congruenza della richiesta di registrazione, di cui al punto precedente, sulla base della presenza del Gestore nella sezione regionale piemontese dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro di cui al punto 12 dell'Allegato A, rilascia l'autorizzazione alla registrazione, comunicandone l'esito al Gestore interessato tramite posta elettronica entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta di registrazione.
5. Successivamente all'autorizzazione del Gestore, le persone fisiche abilitate a svolgere l'attività di conferimento sulla Borsa lavoro del Piemonte, di cui al punto 4, devono registrarsi seguendo la "Procedura di registrazione" presso la pagina <http://www.borsalavorodelpiemonte.it>, per il rilascio delle credenziali personali di accesso (*username*, *password* e PIN), che verranno inviate direttamente all'interessato tramite posta elettronica: ricevute le credenziali di accesso, è possibile per la persona abilitata inserire, modificare e cancellare i dati di propria competenza sulla Borsa lavoro del Piemonte.
6. Oltre alla gestione delle informazioni di propria competenza direttamente sulla Borsa lavoro del Piemonte, è possibile provvedere al conferimento delle informazioni anche tramite modalità massiva da rete, secondo specifiche tecniche di interscambio definite dalla Regione Piemonte, da richiedere alla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro; il conferimento massivo delle informazioni alla Borsa lavoro del Piemonte non esonera i Gestori dall'assolvimento degli obblighi previsti ai punti 3, 4 e 5.
7. Gli operatori, aventi natura di enti privati, accedono al sistema gestionale dei centri per l'impiego (di seguito denominato SILP) quando, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, sono destinatari di risorse pubbliche.
8. Le Province rilasciano ai soggetti di cui al precedente punto l'autorizzazione ad accedere al SILP e stabiliscono i relativi limiti informativi finalizzati esclusivamente alla gestione dei dati riguardanti lavoratori e datori di lavoro presenti nel proprio territorio.
9. Per gli operatori che accedono al SILP secondo le modalità di cui al punto precedente, il conferimento alla Borsa nazionale continua del lavoro, tramite la Borsa lavoro del Piemonte, delle eventuali informazioni da loro gestite all'interno del SILP e riguardanti *curricula* o annunci, viene gestito e assolto a nome del Centro per l'Impiego per il quale si sta operando, attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili dal SILP, senza dover espletare le procedure dei precedenti punti 4, 5 e 6.

Allegato – C -

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale avente per oggetto: "L.r. 36/2006, art. 4. Disciplina della procedura relativa alle modalita' ed ai termini di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, ai soggetti pubblici e privati operanti sul mercato del lavoro regionale."

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI RELATIVI AI SOGGETTI AUTORIZZATI DALLA
REGIONE, A NORMA DELL'ART. 4 LEGGE REGIONALE 36/2006

REGIONE PIEMONTE**CONVENZIONE**

La REGIONE PIEMONTE (C.F. n. 80087670016), di seguito denominata Regione, rappresentata, ai sensi dell'art. 22 della l. r. 51/1997 dal Direttore regionale: Dr. nato a il, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale in Torino, Via Magenta 12,

E

la DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO (C.F. n. 80092110016), di seguito denominata DRL, rappresentata dal Direttore: Dr. nato a il, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sua sede in Torino, Via Arcivescovado 9,

PREMESSO CHE:

la legge regionale 27 novembre 2006, n. 36 (*Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti sul mercato del lavoro regionale*), in attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*), disciplina le procedure di autorizzazione degli operatori pubblici e privati, che ne facciano richiesta, all'esercizio delle attività di cui all'art. 2, lettere b), c), d), del citato decreto legislativo nell'esclusivo ambito territoriale regionale, nonché le procedure di accreditamento degli operatori pubblici e privati, che ne facciano richiesta, all'esercizio delle attività di cui attività previste dall'art. 3 d. lgs. 181/2000 e s.m.i. nell'esclusivo ambito territoriale regionale;

la deliberazione della Giunta regionale, di cui all'art. 4 della l. r. 36/2006, di approvazione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione, prevede l'effettuazione di controlli presso i soggetti autorizzati finalizzati al riscontro della sussistenza e del permanere dei requisiti dichiarati al momento dell'autorizzazione;

i predetti controlli sono effettuati dalla Regione anche mediante convenzione con la DRL, organismo statale competente in materia di ispezioni del lavoro;

CONVENGONO**Articolo 1.**

1. La Regione fornisce alla DRL l'elenco degli operatori autorizzati dalla Regione da sottoporre a controllo allo scopo di accertare la sussistenza ed il mantenimento dei sottoindicati requisiti dichiarati al momento della richiesta di autorizzazione regionale:

1.1 disponibilità di locali, accessibili alle persone disabili, idonei allo svolgimento delle attività per le quali l'autorizzazione è stata rilasciata, secondo le seguenti specifiche minime:

- a) la sede operativa deve essere costituita da almeno quattro locali: una stanza per l'accoglienza, una stanza per i colloqui, una stanza per le attività amministrative, una stanza per il responsabile della struttura, servizi;
- b) la sede operativa deve essere dotata di attrezzature d'ufficio e informatiche, di collegamenti telematici per la gestione delle informazioni riguardanti le attività previste, nonché per l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il raccordo con il nodo regionale;
- c) i locali della sede operativa devono essere conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;

d) i locali adibiti a sportello informativo per le attività previste attività previste devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio, garantendo l'apertura per almeno 5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì;

1.2 indicazione visibile degli estremi dell'autorizzazione, dell'iscrizione all'albo e dell'orario di apertura al pubblico che viene garantito. Deve essere, altresì, indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali e il responsabile della struttura.

Articolo 2.

1. Per ciascun controllo effettuato, la DRL, entro i successivi cinque giorni lavorativi, invia alla Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro un idoneo rapporto.

Articolo 3.

1. La Regione Piemonte riconosce al personale della DRL incaricato di effettuare i servizi di cui ai precedenti articoli il rimborso, a fronte di idonee pezze giustificative, delle spese sostenute per l'effettuazione degli stessi, consistenti nelle spese di viaggio e di vitto sulla base delle disposizioni applicate presso la DRL.

TORINO _____

IL DIRETTORE
DELL'ISTRUZIONE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE E LAVORO
DELLA REGIONE PIEMONTE
(Dr. _____)

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE
DEL LAVORO
(Dr. _____)